

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 1951

(27^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

INDICE

Commemorazione del professor Giovanni Loriga:

PIERACCINI	Pag.	209
PRESIDENTE		210

Disegni di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » (N. 1325) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	216
CORTESE, relatore	210, 213, 214, 217
DE BOSIO	212, 213, 215, 217, 218
BENEDETTI Luigi	212
ALBERTI Giuseppe	212
PIERACCINI	213
MAFFI	213, 215
BOCCASSI	214, 215
SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica	214
SILVESTRINI	216

(Discussione e approvazione)

« Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per la disciplina della produzione e smercio degli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o medefinici » (N. 1494):

PRESIDENTE	Pag.	219
DE BOSIO, relatore		218
SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica		219

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, Damaggio, De Bosio, Macrelli, Maffi, Magli, Pazzagli, Pieraccini, Samek Lodorici, Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarico.

È altresì presente il senatore Spallucci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

Commemorazione del professor Giovanni Loriga.

PIERACCINI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, consentite che io brevemente raccolga il vostro pensiero su Giovanni Loriga, testè scomparso a Sassari, all'età di 89 anni. Fu uno dei migliori igienisti d'Italia ed un precursore della medicina sociale.

Lo conobbi giovane, quando venne a Firenze in qualità di medico provinciale. Si presentò alla cittadinanza - si era nel 1894 - con un atto che rivelò, fino da allora, l'uomo saggio e di

carattere indipendente. Si apriva in quell'anno in Firenze una forte agitazione dei giovani medici ospitalieri contro l'Amministrazione del locale massimo ospedale, l'Arcispedale di Santa Maria Nuova: Amministrazione onesta ma assolutamente inetta all'alto compito tecnico. Sotto la pressione dei medici ospitalieri assistenti, si giunse ad una Commissione d'inchiesta, di cui fu relatore il Loriga.

La Consorteria Fiorentina – appoggiata da tutte le autorità e capeggiata dal Prefetto – vedeva in quella agitazione di medici un atto d'indisciplina, d'insubordinazione ai poteri costituiti; e la Consorteria ci si mise di traverso per salvare il prestigio gerarchico.

Giovanni Loriga, pur essendo alle dipendenze del Prefetto, non subì pressioni, e nella relazione – da lui estesa – giudicò severamente ma obiettivamente l'Amministrazione e la Direzione medica dell'Arcispedale, che furono obbligate a dimettersi. Si nominò un Commissario regio; da allora s'iniziò un'era nuova per l'Arcispedale.

Tale l'uomo, che ha poi in ogni occasione mantenuto la sua indipendenza di alto funzionario, con orientamenti avanzati di pensiero e di azione.

In rappresentanza del Governo italiano all'Ufficio internazionale del lavoro con sede in Ginevra – il Loriga fu ispettore medico-capo dell'industria e del lavoro – portò, per molti anni, la sua attività in quel Consesso.

A me, che gli fui compagno di lavoro in quell'Istituto – rappresentavo le organizzazioni sindacali dei lavoratori italiani – è caro ricordare la comunanza dell'opera in molte sedute ginevrine e in relazioni orali e scritte; e mi è gratissimo affermare come il Loriga fosse, nell'Istituto di Ginevra, apprezzatissimo e seguito nelle sue proposte.

Fu un socialista puro, alieno da ogni infiltrazione demagogica, ma tenace nella protezione del lavoro e nella difesa della salute e della vita degli operai.

Di questa sua opera, il Loriga ci ha lasciato testimonianza in una pregiata pubblicazione del 1923: « L'organizzazione umana del lavoro ».

Il Loriga con i suoi numerosi scritti è stato un divulgatore dell'igiene del lavoro, dell'istruzione professionale, dell'organizzazione del lavoro, delle leggi di assicurazione sociale. Ma

anche ha portato solidi originali contributi alla conoscenza della fisiologia e patologia del lavoro, come lo attestano – tra l'altro – gli articoli comparsi nella « Hygiène du Travail », la nota magnifica encyclopédia pubblicata dal « Bureau international du Travail ».

Il Loriga ha lavorato fino all'ultimo giorno della sua vita, mantenendosi vegeto e lucidissimo. Il suo ultimo scritto è comparso nella « Rassegna medica d'infortunistica e patologia del lavoro », del giugno 1950: una larga recensione critica di una pubblicazione di Salvatore Diaz, « L'infortunio e la sua prevenzione ».

Io ebbi il piacere e l'onore di essergli amico; alcuni di voi lo conobbero e l'apprezzarono.

Giovanni Loriga è morto carico d'anni; ricco di sapere e d'esperienza; povero di onori.

Colleghi senatori, rendiamo un omaggio alla memoria di questo esemplare uomo, che ebbe, come finalità del suo vivere, il bene e la salute pubblica.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pieraccini per l'appassionata commemorazione dell'illustre prof. Giovanni Loriga ed anche a nome dei componenti la Commissione 11^a, mi associo all'omaggio reso allo scienziato e all'uomo che, insieme ad altri insigni maestri italiani, tra i quali il Celli ed il De Giasca, seppe imporre le leggi dell'igiene alla protezione della vita umana con particolare riguardo a quella degli umili e dei lavoratori.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » (N. 1325) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » già approvato dalla Camera dei deputati.

CORTESE, relatore. Onorevoli colleghi, nella riunione della nostra Commissione in cui si discusse la legge r. 1325 sulla « disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici », si era nominata

una Sottocommissione, la quale aveva il compito di stabilire una definizione dei prodotti anzidetti e di chiedere schiarimenti sulla compilazione del regolamento per l'applicazione della legge, che si sapeva da tempo in compilazione.

Tale Sottocommissione si è riunita con un rappresentante degli uffici tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Sono stati formulati diversi emendamenti al disegno di legge governativo, tenendo presenti i suggerimenti dei colleghi che hanno preso parte alla discussione generale.

Diversi componenti la 11^a Commissione avevano espresso il desiderio che nella legge fosse inserita una definizione dei prodotti alimentari della prima infanzia e di quelli dietetici.

A tale scopo propongo il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 1: «Ai fini della presente legge sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono, in tutto o in parte, l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione dell'organismo nel suo primo periodo di vita.

Sono considerati dietetici i prodotti ai quali o per processo di lavorazione o per addizione di particolari sostanze, sono state conferite particolari e definite proprietà adatte alla nutrizione in determinati stati patologici ed anche fisiologici dell'organismo umano».

Difficile è accettare il suggerimento del senatore Boccaffi che proponeva di fare con questa legge una specie di regolamento.

Tuttavia la nostra Commissione è del parere che la legge sia molto precisa, dando un esatto indirizzo al regolamento.

Propongo poi il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del testo governativo: «La produzione a scopo di vendita di alimenti della prima infanzia e di prodotti dietetici è subordinata all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, previo accertamento dei requisiti tecnico-igienici che saranno stabiliti dal regolamento per l'attuazione della presente legge.

Gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici non possono essere messi in vendita se non corrispondono alle norme prescritte dal regolamento anche per quanto riguarda le caratteristiche dei recipienti e degli

involveri, al fine di consentire la buona conservazione degli alimenti stessi e delle loro qualità dietetiche.

La vendita degli alimenti e prodotti sudetti è libera».

Proporrei anche di inserire tra l'articolo 2 e l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo: «Tutti i prodotti presi in considerazione dalla presente legge, debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche: a) avere composizione costante in rapporto a calorie dei vari componenti (grassi, proteine, idrati di carbonio, sali, vitamine, ecc.) per cui siano adatti alle varie fasi di sviluppo del lattante e del bambino od alla nutrizione di un organismo adulto malato od in condizioni fisiologiche anormali, allo scopo di prevenire malattie; b) dare garanzie dal punto di vista batteriologico; c) presentare armonia nella scelta dei componenti per evitare l'insorgere di disturbi gastroenterici (che nel lattante possono assumere rapidamente forme letali); d) garantire una perfetta conservazione fino al consumo degli elementi stessi e delle loro qualità dietetiche».

Come la Commissione avrà notato, con il nuovo testo si propone di sopprimere ogni ingerenza del Ministero dell'industria e commercio al fine di rendere più spedita la concessione dell'autorizzazione. Credo che la Commissione possa approvare questa proposta, poiché il Ministero stesso è già garantito dalla presenza dei suoi rappresentanti nella Commissione incaricata della formulazione del regolamento.

Propongo inoltre di sostituire l'articolo 3 con il seguente testo: «Il rilascio della licenza di importazione dall'estero degli alimenti e dei prodotti di cui ai precedenti articoli è subordinato al preventivo nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica».

Propongo inoltre che all'articolo 4 si sostituiscano le parole «di cui all'articolo 1» con le altre: «di cui all'articolo 2».

Per quanto riguarda l'articolo 5, già ho già detto nella relazione che non mi sembra giusto punire colla stessa pena chi produce senza autorizzazione e chi invece mette in vendita prodotti non corrispondenti ai requisiti stabiliti dal regolamento. Questa è frode e va punita secondo quanto stabilisce il Codice penale.

Diverse sono le dizioni: quella suggerita dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica direbbe « salvo l'applicazione delle pene stabilite dal Codice penale ». Io propongo il seguente testo dell'art. 5: « Chiunque produce o importa a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici senza l'autorizzazione prevista nella presente legge è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

« Con la stessa pena è punito chiunque produce a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici non corrispondenti alle norme del regolamento o li pone in commercio o in vendita in recipienti o involucri con caratteristiche diverse da quelle prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato.

« In caso di condanna l'Alto Commissario può revocare l'autorizzazione o sospenderla per un periodo non superiore ad un anno ».

Propongo inoltre la soppressione dell'articolo 7 perchè è in contrasto con l'articolo 4, che lascia al regolamento di stabilire i termini per la denuncia ed il consumo dei prodotti immagazzinati o già in commercio.

DE BOSIO. Credo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione nell'espimere un ringraziamento al relatore, i cui emendamenti interpretano tutti i punti di vista espressi da singoli Commissari nella precedente riunione.

Nella formulazione del disegno di legge è bene tener presente un principio fondamentale di diritto: la legge deve dare i principi generali, mentre le norme di attuazione debbono emanare dal regolamento. Questo principio ho richiamato per l'osservazione che ha fatto l'onorevole relatore relativamente all'articolo 2.

È giusto che si stabilisca la disciplina della confezione e della preparazione di questi prodotti, ma, una volta stabilito nella legge il principio generale, non possiamo scendere alla regolamentazione. Ecco perchè non ritengo opportuno inserire nel disegno di legge, dopo l'articolo 2, l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Si potrebbe dire semplicemente « anche per quanto riguarda le caratteristiche relative alla confezione dei recipienti e degli involucri », lasciando così più vasto campo alla regolamentazione.

Inoltre mi dichiaro d'accordo con l'accenno fatto, all'articolo 5, al Codice penale. Propor-

rei di dire però: « salvo che il fatto non costituisca reato secondo le norme del Codice penale ».

Dopo queste brevi osservazioni, credo che la Commissione potrebbe consentire il passaggio agli articoli. La materia dei prodotti dietetici è già disciplinata dal decreto 9 dicembre 1947, che stabilisce una determinata disciplina di registrazione e di denuncia dei prodotti. Evidentemente questo disegno di legge sostituisce in pieno quel decreto. Pregherei l'onorevole Alto Commissario di tener presente nel regolamento la necessità di accennare all'abrogazione del regolamento precedente in modo da evitare una sovrapposizione di norme.

BENEDETTI LUIGI. In via pregiudiziale, osservo che il relatore, nella sua illustrazione, ha detto che gli uffici dell'Alto Commissariato per l'igiene si sono rifiutati di mettere a disposizione della Commissione il regolamento: ciò mi sembra grave, poichè con il regolamento si può anche svisare la legge. Inoltre credo che una Commissione legislativa abbia il dovere di conoscere i fini e le modalità del regolamento.

ALBERTI GIUSEPPE. L'allarme destato dal collega Benedetti è più che fondato, oltre che per questo caso specifico, anche su un piano generale.

Si può con un regolamento, specialmente in sede tecnica, inficiare o neutralizzare quanto è descritto dallo spirito e talvolta anche dalla lettera della legge. Mi associo a quanto ha detto il collega Benedetti, perchè dai lavori di questa Commissione emerge la nostra preoccupazione che il regolamento non applichi in tutto lo spirito ed anche la lettera della legge.

A questo proposito devo fare una dichiarazione personale. Poichè faccio parte, da un periodo antecedente al mandato parlamentare, della Commissione dell'Alto Commissariato costituita per lo studio di questioni inerenti alle specialità alimentari, ho dovuto assistere ad una postergazione, che è durata perfino un anno, nelle discussioni tra un articolo e l'altro. Soprattutto è stato lasciato nebuloso l'articolo della regolamentazione delle specialità contenenti vitamine.

Se mi sentirò sorretto dalla fiducia dei colleghi, potrò portare al caso una interpretazione nostra, in senso legislativo ed in senso politico.

Ringrazio il collega Benedetti che mi ha per messo di fare questa osservazione e che essendo verbalizzata sarà anche remora per quegli eventuali allontanamenti dallo spirito della legge che si potessero verificare nel personale degli uffici.

CORTESE, relatore. Noi possiamo influire sulla formulazione del regolamento dando incarico all'Alto Commissario di far presente il punto di vista della Commissione in sede di preparazione del regolamento; altrimenti si potrebbe mandare copia del resoconto di questa nostra riunione, oppure un ordine del giorno alla Commissione incaricata di preparare il regolamento.

Debbo inoltre far presente che, anche se la autorizzazione è negata a coloro che l'hanno richiesta, i prodotti possono essere venduti ugualmente come prodotti alimentari sottoposti al testo unico che riguarda la alimentazione in genere. L'autorizzazione serve solo come garanzia del prodotto.

PIERACCINI. La nostra Commissione non solo ha diritto di modificare il disegno di legge governativo articolo per articolo, ma può anche modificare la struttura fondamentale della legge. Il periodo della prima infanzia, cui si riferisce il disegno di legge, può essere inteso fino al decimo mese di vita del bambino. In questi dieci mesi, bisogna distinguere il periodo dell'allattamento e quello dello svezzamento. Nel primo periodo il bimbo ha bisogno di alimenti preparati in una maniera speciale. Ai non medici dirò che l'alimentazione dei primi sei, otto mesi, non in via materna, rappresenta il fondamento fisiologico di tutto lo svolgimento della vita di un uomo. La mortalità più alta in quel ciclo biologico umano è data soprattutto dalla polmonite e dalla bronco-polmonite, e poi dalle gastroenteriti. Tutte le altre malattie sommate insieme non superano la mortalità data da queste due malattie. L'alimentazione del primo hanno di vita è così importante che nella vita umana, mentre tutte le cellule organiche nel giro di sette anni si rinnovano, le cellule del sistema nervoso, comprese quelle del cervello, non si rinnovano mai: quelle che sono il giorno della nascita e per numero e per qualità rimangono per tutta la vita. L'importanza della alimentazione, specialmente per l'allattamento

artificiale, completo o parziale, è tale che le gastroenteriti non infettive vengono guarite col digiuno completo fino a 18 ore e con la somministrazione successiva di appena qualche goccia di latte materno senza alcun bisogno di medicamento.

Ci vuole quindi per i bambini una alimentazione garantita in modo assoluto.

Questa impostazione del problema ci deve portare a concludere che, a parte gli alimenti dietetici, dovrebbe essere lo Stato a monopolizzare la produzione e la distribuzione degli alimenti per la prima infanzia, che poi si riducono in sostanza al latte condensato e polverizzato, lasciando tutto il resto alla libera produzione.

Chiedo perciò la statizzazione parziale per quelli che sono i prodotti per l'infanzia, poiché interessano il periodo più delicato del ciclo biologico umano. Parlare di statizzazione può spaventare, perchè la parola odora di socialismo, ma ricordo che lo stesso Pontefice ha detto che la dottrina cattolica non si oppone alla statizzazione quando si tratta di settori che investono esigenze di prima necessità.

Invito i colleghi ad esaminare questo punto, pur riservandomi di fare altre osservazioni in sede di discussione degli articoli.

DE BOSIO. Non è il caso di lagnarsi se gli uffici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sono stati riservati nel dare spiegazioni al nostro relatore, perchè sono ancora in fase di studio del regolamento ed è logico che, in tale fase, un ufficio non possa rendere di pubblico dominio elementi che possono essere in contrasto con le conclusioni cui arriverà la legge ancora in discussione. Pretendere di entrare nella preparazione del regolamento significherebbe portare confusione negli uffici.

È logico, poi, chè il regolamento debba attenersi alle direttive fondamentali della legge e quindi la Commissione incaricata della preparazione del regolamento dovrà logicamente tener conto delle nostre osservazioni e conclusioni.

MAFFI. Riferendomi a quel che è stato detto dal collega ed amico Pieraccini, faccio osservare che in sede di discussione di un disegno di legge che disciplina produzione e la vendita di alimenti, secondo me è inopportuno proporre una legge indirizzata alla statizzazione.

Non siamo nell'U.R.S.S., siamo in Italia e nella situazione politica attuale un provvedimento di questo genere sarebbe indubbiamente destinato a non avere successo.

A me importa che la produzione sia disciplinata subito affinché i bambini del 1951 e del 1952 abbiano il minor danno possibile dalla assunzione di preparati che difettano dal punto di vista igienico e che sono dannosi. Perciò mi preoccupo del carattere del provvedimento e della necessità della maggiore tempestività. Sarà più facile, dopo l'approvazione di questa legge, parlare di statizzazione. Per intanto a me importa che siano dettate le norme che debbono garantire la innocuità dei prodotti messi in circolazione.

La Commissione inoltre deve considerare lo stretto nesso esistente tra legge e regolamentazione, che diventano una cosa sola quando si tratta di difesa delle condizioni igieniche, perché un difetto di regolamentazione può distruggere l'efficacia di un determinato articolo di legge. Perciò io credo che la nostra Commissione debba domandare che la regolamentazione sia sottoposta al suo stesso giudizio prima di divenire operante.

All'articolo 1 proposto dal relatore vorrei che si aggiungessero queste parole: « in rapporto sia con condizioni morbose, sia con esigenze fisiologiche d'età ».

BOCCASSI. Condivido in linea di massima il principio espresso dal senatore Pieraccini e credo che non ci dovrebbero essere difficoltà a realizzare il monopolio statale della produzione degli alimenti per l'infanzia, quando esiste il monopolio statale dei tabacchi, anche se in questo caso si tratta di un monopolio con fini fiscali.

Però questa legge si propone uno scopo più limitato, vale a dire la disciplina della produzione e del commercio di prodotti dietetici e per la prima infanzia.

Si tratta di un passo avanti, verso il principio espresso dal senatore Pieraccini, e quindi, da questo punto di vista, sono favorevole al disegno di legge.

Debo però osservare che sarebbe opportuno che il regolamento di esecuzione fosse elaborato di intesa con la nostra Commissione.

CORTESE, relatore. Il principio espresso dal senatore Pieraccini potrebbe formare oggetto

di un ordine del giorno al fine di orientare la opinione pubblica. Dobbiamo però tener presente che questo disegno di legge coinvolge notevoli interessi; per esempio, la produzione del latte condensato è attualmente in mano a poche ditte che hanno assorbito le ditte minori, in vista della possibilità che lo Stato consenta solo a poche ditte la produzione stessa. Ma ad evitare monopoli penserà la regolamentazione.

La proposta fatta dal senatore Maffi ha pure la sua importanza, ma sarebbe la prima volta che un regolamento deve ritornare al potere legislativo. Comunque, io la sottoscrivo perché la legge può essere svisata dai regolamenti. Se prendiamo questa deliberazione, è necessario inserire nel disegno di legge un articolo il quale stabilisca che, prima che il regolamento vada in esecuzione, deve essere sottoposto all'approvazione dell'11^a Commissione.

Con ciò pongo una questione che è seria, di natura costituzionale, trattandosi di una innovazione straordinaria, che non so se possa essere adottata.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. I vari interventi, pur discordi, contengono il riconoscimento della tempestività della legge. Era necessario dare una disciplina a questi preparati, la cui produzione e vendita registra i molti inconvenienti sottolineati, sotto il profilo clinico, medico e pediatrico, dal senatore Pieraccini.

Al senatore Benedetti ed al senatore Alberti faccio osservare che sembra a me, come all'Alto Commissario Cotellessa, che il rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica abbia dato prova di colleganza; d'altronde, la presenza del senatore Alberti in una commissione che dovrà poi occuparsi del regolamento mi pareva garanzia sufficiente nei riguardi della 11^a Commissione. Mi sembra eccessivo che sulla questione del coordinamento tra il regolamento e la legge si debba essere così poco fiduciosi, quasi pensando che all'Alto Commissariato si cerchi in qualche modo di frodare, cambiando le carte in tavola. D'altra parte, occorre tener presente che vi possono essere delle ditte le quali approfittano delle more della pubblicazione della legge e del regolamento per orientarsi secondo i loro particolari interessi. Credo che, nominata

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

27^a RIUNIONE (15 febbraio 1951)

la Sottocommissione cui partecipa il rappresentante dell'Alto Commissariato, potremmo passare con tutta tranquillità alla discussione degli articoli.

Accogliendo la proposta del relatore Cortese e di altri colleghi, potremmo anche raccomandare che il resoconto stenografico sia tenuto presente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nella stesura del regolamento. D'altra parte, ripeto, la presenza del senatore Alberti e mia in quella Commissione deve essere di garanzia a che le cose vadano nel migliore dei modi. La Costituzione non ci permette di discutere il regolamento in sede di Commissione legislativa, come se si trattasse di una legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il senatore Alberti ha presentato il seguente ordine del giorno, di cui do lettura:

« La Commissione 11^a del Senato fa voti che nella stesura del regolamento di applicazione della legge sulla "Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici" gli organi competenti del potere esecutivo si attengano il più possibile, anche col rischio di temporanee omissioni, allo spirito e alla lettera della legge, con l'approvazione della quale la Commissione ha inteso soprattutto stabilire le sanzioni cui andrebbero incontro i contravventori, specialmente per quanto riguarderà i prodotti con aggiunta di vitamine ».

Lo pongo in votazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo, ora all'esame degli articoli. Il primo articolo, proposto dal relatore, è il seguente:

Art. 1.

Ai fini della presente legge sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono, in tutto o in parte, l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione dell'organismo nel suo primo periodo di vita.

Sono considerati dietetici i prodotti ai quali, o per processo di lavorazione o per addizione di particolari sostanze, sono state conferite particolari e definite proprietà dietetiche.

MAFFI. Propongo di aggiungere alla fine di questo articolo le seguenti parole: « In rapporto sia con particolari condizioni morbose, sia con esigenze fisiologiche di età ».

DE BOSIO. Il senatore Maffi forse non ha seguito la nostra discussione nella prima seduta in cui si è trattato di questo disegno di legge e nella quale è stata sottolineata la necessità di definire l'oggetto del provvedimento e quindi stabilire quali prodotti siano considerati dietetici. L'articolo proposto dal relatore sembra venire incontro e rispondere in pieno al fine che ci si era proposti; pregherei perciò il collega Maffi di ritirare il suo emendamento.

MAFFI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore e del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BOCCASSI. Vorrei presentare un articolo aggiuntivo al fine di autorizzare l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a curare la produzione diretta o indiretta per conto dello Stato dei prodotti alimentari e dietetici per la prima infanzia, allo scopo di assicurarne non solo la bontà, ma anche l'equità dei prezzi, minacciata dalla formazione di monopoli privati.

DE BOSIO. Mi permetto di richiamare alla attenzione degli onorevoli colleghi il fatto che qui trattiamo la disciplina della produzione e dello smercio, dei prodotti dietetici, che fino ad oggi non era stata sottoposta ad una regolamentazione igienico-sanitaria. Da oggi innanzi si vuole sottoporre a disciplina giuridica anche questo settore. Ora, l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Boccassi rimane del tutto estraneo al contenuto del disegno di legge in esame, per cui non può essere incluso in esso.

Per questi motivi, mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Boccassi.

BOCCASSI. In considerazione di ciò che ha detto il senatore De Bosio, rinuncio alla mia proposta di emendamento aggiuntivo, trasformandola nel seguente ordine del giorno, che presento anche a nome dei senatori Cer-

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

27^a RIUNIONE (15 febbraio 1951)

menati, Alberti Giuseppe, Pieraccini, Cortese, Magli, Pazzagli e Talarico:

« La 11^a Commissione, preso atto della proposta avanzata da alcuni senatori, tendente in sede di deliberazione del disegno di legge n. 1325 ad autorizzare l'A.C.I.S., mediante apposito articolo aggiuntivo al disegno di legge stesso, a curare la produzione diretta o indiretta per conto dello Stato dei prodotti alimentari e dietetici per la prima infanzia, allo scopo di assicurarne non solo la bontà ma anche l'equità dei prezzi, che appare minacciata dalla formazione di monopoli privati,

considerato che queste vedute e preoccupazioni rientrano negli scopi del disegno di legge Pieraccini ed altri sulla produzione e distribuzione di medicinali di più largo consumo;

constatato con rammarico che esso è da tempo allo stato di relazione;

fa voti perchè il disegno di legge sia portato alla discussione della Assemblea senza ulteriori indugi ».

SILVESTRINI. Sono favorevole all'ordine del giorno Boccassi poichè esso si ispira ad un principio al quale la Commissione è stata sempre fedele: non si tratta di sancire un obbligo ma semplicemente di attribuire all'Alto Commissariato una facoltà e nello stesso tempo di dare un ammonimento a coloro che vogliono minacciare dei monopoli.

DE BOSIO. La legge non può stabilire delle facoltà, deve sancire dei diritti.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Boccassi che, a norma del Regolamento, gli ordini del giorno possono essere presentati prima che si apra la discussione generale o durante la stessa, e sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale.

Poichè la discussione generale è stata già chiusa, l'ordine del giorno del senatore Boccassi non può essere posto in votazione.

Assicuro tuttavia il senatore Boccassi che farò presente alla Presidenza il desiderio da lui espresso, che d'altra parte è condiviso da altri membri della Commissione.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2. Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo del testo governativo :

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita di alimenti della prima infanzia e di prodotti dietetici è subordinata all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, previo accertamento dei requisiti tecnico-igieniche saranno stabiliti dal regolamento per l'attuazione della presente legge.

Gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici non possono essere messi in vendita se non corrispondono alle norme prescritte dal regolamento anche per quanto riguarda le caratteristiche dei recipienti e degli involucri, al fine di consentire la buona conservazione degli alimenti stessi e delle loro qualità dietetiche.

La vendita degli alimenti e prodotti sudetti è libera.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il rilascio della licenza di importazione dall'estero degli alimenti e dei prodotti di cui ai precedenti articoli è subordinata al preventivo nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

Art. 4.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge producono alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici dovranno chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 nel termine che sarà stabilito dal regolamento.

(È approvato).

Art. 5.

Chiunque produce a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici senza l'autorizzazione prevista negli articoli 2 e 4 della presente legge, è punito con l'amenda fino a lire cinquecentomila.

Con la stessa pena è punito chiunque produce a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici non corrispondenti alle norme del regolamento o li pone in commercio o in vendita in recipienti o involucri con caratteristiche diverse da quelle prescritte.

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

27^a RIUNIONE (15 febbraio 1951)

In caso di condanna l'Atto Commissario può revocare l'autorizzazione o sospenderla per un periodo non superiore ad un anno.

DE BOSIO. Al primo comma di questo articolo propongo di sostituire le parole: « senza l'autorizzazione prevista negli articoli 2 e 4 dalla presente legge » con le altre: « senza le autorizzazioni previste nella presente legge ».

Propongo questo emendamento perchè, con la dizione proposta dal relatore, sfuggirebbe alla ammenda chi viola la disposizione dell'articolo 3, in cui è previsto il nulla-osta dell'Alto Commissario per il rilascio delle licenze di importazione dall'estero.

Proporrei inoltre di aggiungere, sempre al primo comma, dopo le parole: « chiunque produce » le altre: « o importa ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti proposti al comma 1 dell'articolo 5 dal senatore De Bosio.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il comma primo dell'articolo 5 nel nuovo testo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame del secondo comma del quale è già stata data lettura.

DE BOSIO. A questo comma, oltre all'aggiunta della parola: « o importa » dopo l'altra: « produce » per armonia con il primo comma, propongo di aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo che il fatto non costituisca reato secondo le norme del Codice penale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti proposti dal senatore De Bosio al secondo comma dell'articolo 5.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 sul nuovo testo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5: « In caso di condanna l'Alto Commissario può revocare l'autorizzazione o sospenderla per un periodo non superiore ad un anno ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

DE BOSIO. Interpretando il pensiero dell'onorevole Maffi che ha prospettato il caso della recidiva proporrei il seguente comma aggiuntivo: « In caso di recidiva specifica l'ammenda stabilita nei commi precedenti può essere aumentata fino al doppio ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore De Bosio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, che risulta così formulato:

Art. 5.

Chiunque produce o importa a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici senza le autorizzazioni previste nella presente legge, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Con la stessa pena è punito chiunque produce o importa a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici non corrispondenti alle norme del regolamento o li pone in commercio o in vendita in recipienti o involucri con caratteristiche diverse da quelle prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato secondo le norme del Codice penale.

In caso di condanna l'Alto Commissario può revocare l'autorizzazione o sospenderla per un periodo non superiore ad un anno.

In caso di recidiva specifica l'ammenda stabilita nei commi 1 e 2 del presente articolo può essere aumentata fino al doppio.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, del quale do lettura:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge ».

CORTESE, relatore. Poichè credo necessario porre un limite di tempo per l'emanazione di queste norme regolamentari propongo di aggiungere all'articolo 6 le parole: « Nel termine di quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 che, con l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, risulta così formulato:

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, nel termine di quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore ne propone la soppressione.

DE BOSIO. Questo articolo è proprio frutto di un errore, poichè non è possibile che la legge sia attuata prima ancora che sia emanato il regolamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

PIERACCINI. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per la disciplina della produzione e smercio degli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici » (N. 1494).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per la disciplina della produzione e smercio degli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Bosio.

DE BOSIO, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame mira anzitutto a dare una più precisa denominazione ai prodotti sintetici ad azione morfiosimile; nella legge 10 agosto 1950, n. 631, queste sostanze sono state qualificate « eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico », mentre, nella attuale proposta, tale termine è sostituito dall'altro di « esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico ».

Ho voluto rendermi conto esattamente della diversità che intercorre tra i due termini, e, essendo io incompetente in materia, ho consultato in proposito il senatore Giua, illustre studioso, come è noto, di chimica, il quale mi ha spiegato come il termine « eteri » in Italia, fino a circa un anno fa, era usato sia per gli eteri cosiddetti semplici, sia per gli eteri composti, aggiungendo però che oggi, sia nella terminologia internazionale, sia nella terminologia scientifica più appropriata, si fa distinzione tra eteri ed esteri. Lo stesso senatore Giua mi ha indicato, per ulteriori delucidazioni, il suo « Dizionario di chimica », nel quale il significato del termine è scientificamente chiarito.

Permettete che io vi legga il testo, poichè nella differenza tra i due termini sta il fondamento stesso della legge: « Gli eteri sono composti appartenenti al tipo dell'acqua HOH, nei quali i due atomi di idrogeno sono sostituiti o da due radicali alchilici oppure da un radicale alchilico e uno acidico; nel primo caso si ottengono gli eteri veri e propri ROR, in cui R rappresenta un radicale alchilico o acidico; nel secondo caso gli esteri, o eteri composti ROX, in cui X rappresenta un radicale acido ».

Questa spiegazione, onorevoli colleghi, è stata necessaria in quanto l'elemento essenziale di questo disegno di legge sta appunto nella modificazione della terminologia fino ad oggi usata.

In secondo luogo, il disegno di legge estende la regolamentazione della produzione e del commercio anche ad altre sostanze similari, e precisamente a quelle indicate nell'articolo 2, scientificamente definite « chetoni ».

Esposto così il contenuto del disegno di legge, penso sia opportuno esaminare il titolo che vi è apposto, avendo il titolo, come è noto, grande importanza nella redazione di un testo

legislativo. Voi stessi anzi ricorderete quanto la Commissione discusse sul titolo da dare al disegno di legge relativo ai concorsi per gli interini. Anche in questo caso la lettura del titolo mi ha lasciato perplesso, dato che, considerata la discordanza che mi sembra esistere tra il titolo ed il contenuto di questo provvedimento e quelli della legge finora vigente, non riuscirò a rendermi conto delle ragioni che hanno consigliato la redazione del titolo del disegno di legge nella dizione che ci è sottoposta.

La legge del 10 agosto 1950, n. 631, porta il seguente titolo: « Disciplina della produzione e smercio degli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici ». L'attuale titolo, pertanto, salvo l'indicazione che nel disegno di legge sono contenute modifiche alla legge precedente e la sostituzione della parola esteri ad eteri, porta lo stesso titolo della legge fin qui vigente.

La modificazione tuttavia, così come è fatta, provoca, a mio parere, qualche confusione, e pertanto ritengo che sia opportuno emendare il titolo del disegno di legge, onde eliminare ogni incertezza e perchè si possa immediatamente comprendere che non si tratta tanto di modifiche alla legge precedente, quanto di una vera e propria sostituzione dei termini in essa usati. Proporrei pertanto di sostituire l'attuale titolo con il seguente : « Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per disciplinare la produzione e smercio degli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici e di altri preparati ad azione morfiosimile ».

In tal modo mi sembra si raggiunga una maggiore rispondenza fra il titolo ed il contenuto della legge, la quale così appare senza dubbio più chiara e facilmente comprensibile, evitando la possibilità di confusioni tra questa legge e quella precedente. Il titolo proposto, infatti, indica chiaramente che la legge ha due scopi, cioè quello di sostituire l'attuale inesatta terminologia con un'altra scientificamente appropriata, chiarendo che solo gli esteri sono sottoposti a particolare disciplina legislativa, mentre gli eteri ne sono esclusi, e in secondo luogo quello di estendere la regolamentazione anche ai cosiddetti chetoni.

In conclusione, propongo che il disegno di legge sia approvato, con la modificazione del titolo, nei termini da me indicati.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Innanzi tutto l'onorevole relatore propone di modificare il titolo, sostituendo l'attuale dizione con la seguente: « Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per disciplinare la produzione e smercio degli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici, e di altri preparati ad azione morfiosimile ».

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. Mi dichiaro d'accordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testè lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 631, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:

1º gli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, loro derivati e preparazioni;

2º Il *d-l*-2 Dimetilamino —4 : 4— Difenileptano —5— one, suoi derivati e preparazioni ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,35.